N. 02674/2014REG.PROV.COLL. N. 06041/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6041 del 2013, proposto da: Hieronymus S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Zonca, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Liberti, Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92;

nei confronti di

Comune di Volturara Appula;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00925/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n.1185/2012 Tar Puglia - Bari - realizzazione parco eolico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi e Anna Lagonegro (su delega di Maria Liberti e di Leonilde Francesconi);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n.r.g. 6041/2013, la società Hyeronimus S.r.l. propone appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, sezione I, n. 925/2013, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla medesima società per l'ottemperanza della precedente sentenza del TAR Puglia n. 1185/2012.

Nel giudizio di ottemperanza la società ricorrente premetteva di aver presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Volturara Appula, la quale veniva rigettata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale del 4 luglio 2011.

A seguito del rigetto della Regione la società presentava ricorso presso il TAR Puglia, il quale, in accoglimento delle domande della società ricorrente, annullava la citata determinazione con sentenza n. 1185/2012. Successivamente, la Hyeronimus S.r.l. proponeva ricorso per ottemperanza

innanzi al medesimo Tribunale, qualificando la comunicazione di avvio di procedimento dell'11 gennaio 2013 come un comportamento elusivo della Regione Puglia rispetto al giudicato formatosi tra le parti.

Si costituiva la Regione che contestava tutto quanto affermato da parte ricorrente.

Il TAR Puglia con sentenza n. 925/2013 rigettava il ricorso, ritenendo che a seguito della scadenza del termine triennale di efficacia della precedente valutazione di impatto ambientale era necessario avviare un nuovo procedimento amministrativo, anche al fine di colmare alcune lacune nella documentazione presentata dalla società.

Censurava, sul punto, il comportamento della ricorrente la quale, senza mostrare la diligenza necessaria, non aveva presentato alcuna istanza di proroga del termine di efficacia della VIA.

In conclusione, riteneva che la Regione Puglia non fosse rimasta inerte e che con l'avvio del nuovo procedimento amministrativo si fosse attivata per l'adempimento del giudicato.

Con il presente ricorso la società si duole della decisione assunta dal TAR Puglia evidenziandone i seguenti vizi.

Con primo motivo contesta la statuizione sull'avvenuta decadenza della V.I.A. ottenuta dalla società nel 2008.

Rileva, infatti, che l'art. 15 comma 3 della Legge Regionale Puglia 11/2001, che prevede un termine di decadenza della V.I.A. pari a tre anni, contrasti con l'art. 26 del D. Lgs. 152/2006, applicabile ratione temporis al procedimento in esame, il quale nulla prevede in merito alla decadenza della valutazione di impatto ambientale. Trattandosi di materia affidata alla competenza statale ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. s) Cost., la disposizione di cui alla Legge regionale non dovrebbe trovare applicazione in favore di quella nazionale e, pertanto, il provvedimento amministrativo non incontrerebbe alcuna decadenza. In via subordinata chiede che venga

sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma della Legge della Regione Puglia.

Con secondo motivo censura la sentenza de qua per avere considerato il comportamento della società negligente, in quanto non provvide tempestivamente alla richiesta di una proroga di V.I.A., così come richiesto dalla Legge regionale.

Ricollegandosi a quanto sostenuto con il primo motivo, la ricorrente afferma che ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 152/2006 il provvedimento di V.I.A. non era scaduto in considerazione del fatto che il termine decadenziale di cinque anni, introdotto con D. Lgs. 4/2008, non può essere applicato al procedimento di VIA in oggetto perché iniziato nel 2006.

Con terzo ed ultimo motivo contesta la statuizione sulla pretesa necessità di integrare la documentazione, in quanto attribuisce alla sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza un significato diverso da quello che assumeva nel contesto della sentenza stessa.

La ricorrente afferma che la sentenza di primo grado non voleva dichiarare la carenza della documentazione fornita in sede di procedimento amministrativo, ma semplicemente evidenziare che sarebbe stato onere dell'amministrazione richiedere all'interessata la documentazione eventualmente mancante.

Con ultimo motivo contesta nel merito la scelta dell'amministrazione di negare l'Autorizzazione Unica per la realizzazione del parco eolico con provvedimento di diniego definitivo del 4 luglio 2013, affermando che tale provvedimento è elusivo del giudicato formatosi tra le parti, poiché, diversamente da quanto concluso dall'Amministrazione, non sussisterebbe alcuna difformità progettuale tra la documentazione fornita per il

provvedimento di V.I.A. e quella caricata sul portale telematico della Regione Puglia e che lo stesso sia stato emanato senza rispettare le norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto non è stata data puntuale risposta alle osservazioni presentate dalla società in seguito alla comunicazione del preavviso di diniego.

Contesta, infine, la intromissione dell'amministrazione nelle scelte di mercato della società, per avere la Regione contestato il progetto della società in ordine alla realizzazione del parco eolico.

Con atto di costituzione datato 2 settembre 2009, si costituiva la Regione, che, con successiva memoria difensiva del 10 settembre 2013, contestava tutto quanto affermato dalla ricorrente chiedendo di rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato.

Afferma, infatti, di essersi mossa nei limiti degli spazi bianchi lasciati dal giudicato e che il nuovo provvedimento di diniego all'Autorizzazione Unica è conforme alla sentenza n. 1185/2012 del TAR Puglia, in quanto quest'ultima ha affermato che la Regione Puglia avrebbe dovuto nuovamente provvedere sulla domanda della ricorrente conformandosi alle statuizioni contenute nella sentenza stessa.

Conseguentemente anche la richiesta di nuova documentazione è da considerarsi legittimità poiché necessaria all'emanazione del nuovo provvedimento.

Né il diniego può essere considerato elusivo del giudicato, giacché alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la violazione di giudicato si ha solo in presenza della riproposizione nel nuovo atto dei medesimi vizi già censurati.

La Regione, dunque, eccepisce l'infondatezza dell'appello in quanto la

procedura amministrativa de qua non sarebbe intervenuta con molto ritardo, ma al contrario avrebbe seguito uno scadenzato ritmo procedurale. Contesta, infine, tutto quanto sostenuto da controparte in relazione alla scadenza della VIA, richiamando la Legge Regionale Puglia n. 11/2001, né d'altra parte la ricorrente avrebbe fornito i documenti necessari all'istruttoria, così come non avrebbe fornito opportuna garanzia fideiussoria.

Con successiva memoria del 19 dicembre 2013 la società ricorrente contesta tutto quanto affermato della Regione Puglia nella propria memoria difensiva.

In primo luogo contesta che l'Autorizzazione Unica sia stata negata perché l'intervento ricadeva in area non idonea, in quanto tale affermazione non è rinvenibile nell'atto di reiezione.

Con secondo paragrafo contesta l'idoneità del provvedimento dell'11.01.2013 a fungere da esecuzione alla sentenza del TAR Puglia n. 1185/2013.

Nega, inoltre, che la società abbia avuto un comportamento non collaborativo, posto che la stessa ebbe conoscenza della sentenza in questa sede impugnata solo con il preavviso di diniego del 13.06.2013, il quale è stato tempestivamente contestato mediante controdeduzioni in data 21.06.2013.

Ripropone, infine, il contenuto delle censure avanzate in sede di ricorso.

Il Comune di Volturara Appula non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2014, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

L'appello è improcedibile.

E, infatti, nelle more del procedimento amministrativo volto all'ottemperanza della sentenza n. 1185/2012, la Regione Puglia ha emesso in data 4 luglio 2013 il provvedimento definitivo di diniego all'Autorizzazione Unica per la realizzazione del parco eolico, il quale è stato impugnato dalla Hyeronimus S.r.l. di fronte al TAR Puglia.

Tuttavia, devono porsi a carico della Regione Puglia le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in forza del principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., così come richiamato dall'art. 26 c.p.a, nel senso che le spese in forza del criterio generale di cui all'art.91 c.p.c. vanno poste a carico della parte che azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 10.03.2014, n. 1091).

E, invero, come emerge dagli atti di causa, nonostante che nel 2008 la società avesse ottenuto la necessaria Valutazione di Impatto Ambientale, solo nel 2010 la Regione Puglia chiedeva integrazione documentale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, a seguito della quale veniva notificato anche il provvedimento di diniego dell'istanza.

La sentenza n. 1185/2012 del TAR Puglia, resa tra le parti, ha, pertanto, correttamente accertato l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, rilevando che le ragioni giustificative del diniego attenessero a profili prettamente formali e del tutto estranei al contenuto progettuale della domanda presentata dalla società ricorrente.

Ora, il comportamento elusivo dell'Amministrazione in ordine al giudicato formatosi tra le parti ha danneggiato la società ricorrente, la quale si vede

ulteriormente negata l'Autorizzazione Unica alla realizzazione del Parco Eolico, essendo costretta ad adire nuovamente le vie legali per la tutela dei propri diritti ed interessi giuridici.

In conclusione l'appello deve essere dichiarato improcedibile e le spese poste a carico della Regione Puglia in virtù del principio della soccombenza virtuale, spese che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna la Regione Puglia a rifondere alla Hyeronimus S.r.l. le spese di causa, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)